

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 58/36/2012

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso, notificato all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, il 06.07.2010, Fe. Re. esponeva che:

- aveva svolto attività di lavoro autonomo per l'anno 2004 ed aveva presentato la dichiarazione ai fini Irap per l'anno in oggetto indicato, versando l'imposta di € 2.991,00;
- poiché l'attività da lui esercitata era svolta in assenza di una stabile organizzazione, utilizzando solo un'autovettura, per recarsi presso le aziende industriali, per le quali espletava l'attività di consulente, aveva richiesto, in data 28.07.2006, il rimborso dell'imposta a tal titolo versata;
- essendo decorso il termine di novanta giorni, impugnava il silenzio - rifiuto dell'ufficio tributario, instando per la condanna dell'A.F. a rimborsargli la somma di € 2.991,00 versata a titolo di Irap.

L'ufficio tributario, costituitosi in causa, deduceva che:

- il contribuente non poteva richiedere il rimborso di tale importo, in quanto sussistevano i presupposti di una stabile organizzazione sicché era dovuta l'imposta Irap.

Il ricorso è fondato.

Invero, sembra ben difficile sostenere, come deduce l'ufficio tributario, che l'esercizio di un'attività di lavoro autonomo comporti di per sé sempre la sussistenza di un'autonoma organizzazione.

Infatti per avversi un'autonoma organizzazione è necessario "l'utilizzo di beni strumentali eccedenti, secondo l'"id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui" (v. Cass. 16.2.2007 n. 3676; 5.3.2007 n. 5011; 2.4.2007 n. 8177). Nella specie, invece, il contribuente ha dimostrato attraverso la produzione della denuncia dei redditi, che non ha mai avuto alcun dipendente e che dispone, per l'esercizio della propria attività, di beni strumentali minimi (solo un'autovettura - v. quadro RE D.R.) sicché, non ricorrendo il presupposto di un'autonoma organizzazione, non è dovuta l'Irap.

Va disposto, pertanto, il rimborso della somma di € 2.991,00 oltre gli interessi legali.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, d'ufficio, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione,

in accoglimento del ricorso condanna l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano a rimborsare a Fe. Re. la somma di € 2.991,00 oltre gli interessi di legge.

Condanna l'Ufficio Tributario alle spese di causa, che liquida, d'ufficio, in € 650,00 di cui € 400,00 per onorario.